

GARA A PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) PER CONTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE (CUC) PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN FAVORE DEGLI GLI ENTI DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPITOLATO SPECIALE

Documenti allegati:

- a) *Specifiche fabbisogni:*
 - *allegato lotto*
 - *scheda fabbisogni*
- b) *software di gestione*

Sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
3. DURATA DEL SERVIZIO	4
4. AUTORIZZAZIONI	4
5. GENERALITA' DEL SERVIZIO	5
6. CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	5
7. SERVIZI PROPEDEUTICI E SERVIZI ACCESSORI	13
8. SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO	18
9. PERSONALE DELL'APPALTATORE	19
10. CONTROLLI DI QUANTITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO	21
11. DETERMINAZIONE DEL PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	23

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è il servizio di gestione delle tipologie di rifiuti indicati per ciascun Ente nel rispettivo documento "Specifiche fabbisogni", distinto per ogni singolo lotto, allegato quale parte integrante del presente capitolato.

Si precisa che **non è** invece oggetto del presente capitolato il trattamento dei rifiuti:

- consistenti in parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi chirurgici (amputazioni, ecc.), da attività sanitaria e da autopsie;
- derivanti da interventi manutentivi effettuati da fornitori esterni, da attività esternalizzate e da cantiere gestito da ditta terza, fatte salve eventuali diverse disposizioni fornite dai singoli Enti in sede di avvio del servizio.

La procedura è distinta in 6 lotti, uno per ogni Ente del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia, aggiudicabili separatamente e articolati come segue:

- lotto n.1: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (d'ora in poi anche ASUGI);
- lotto n.2: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (d'ora in poi anche ASUFC);
- lotto n.3: Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (d'ora in poi anche ASFO);
- lotto n.4: IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste (d'ora in poi anche Burlo);
- lotto n.5: IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano – PN (d'ora in poi anche CRO);
- lotto n.6 Azienda regionale di coordinamento per la salute (d'ora in poi anche ARCS).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio deve essere espletato con osservanza:

- delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia di rifiuti, nonché alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza;
- della normativa ambientale vigente e della legislazione correlata in ambito nazionale, regionale e territoriale, nonché nel rispetto della normativa Europea e delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo agli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti;
- delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- delle eventuali disposizioni vigenti, o emanate durante l'esecuzione del contratto, dagli Enti sanitari contraenti;
- delle norme del Codice civile;
- del D.lgs. 3 aprile 2006, 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", parte quarta, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i. "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
- del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- del D.lgs. 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- del D.M. 120/2014 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";
- Del D.Lgs n.36/2023;
- delle Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti D.P.Reg. 185/2013;
- D.L. 8 agosto 2025, n. 116 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
- Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 n. 97– Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
- Decreto Direttoriale del 30 ottobre 2025 n. 319 – Modalità operative da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI/procedure di emergenza o di mitigazione);
- Decreto legislativo n. 116/2020 – modifiche al T.U. 152/2006;
- Decreto 4 aprile 2023, n. 59 - Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 -Indicazioni necessarie per l'individuazione delle caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti in base all'art.16 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
- Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.
- *Linee Guida SNPA n. 24/2020 – ISBN: 978-88-448-0984-3*
- D.Lgs. 18/2023 e D.Lgs. 102/2025 in materia di acque e gestione rifiuti;
- Normativa europea e nazionale sui CAM (D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.);
- Decreto Ministeriale Transizione ecologica 27 settembre 2022 n. 152 – Disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale;
- di ogni altra disposizione di legge vigente in materia non espressamente citata.

3. DURATA DEL SERVIZIO

Si veda quanto previsto dal disciplinare di gara, par. 4.1, anche in relazione al periodo di prova.

4. AUTORIZZAZIONI

In sede di stipula del contratto derivato, la ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare, mediante produzione di formale documentazione, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dal D.lgs. 152/2006 in relazione alle prestazioni e ai beni strumentali attinenti al presente appalto, ivi comprese quelle concernenti gli automezzi utilizzati. Dovranno essere attestate agli Enti affidanti anche tutti gli aggiornamenti conseguiti – in corso di vigenza contrattuale - in punto.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre trasmettere copia della dichiarazione sostitutiva inviata tramite AGEST attestante la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli in categoria 5, ai sensi della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale scadessero per l'aggiudicatario una o più delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, è fatto obbligo al medesimo di far pervenire, entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente alla data di scadenza, tutti i documenti comprovanti il rinnovo di tali autorizzazioni.

La mancanza *ab origine* di una delle autorizzazioni previste dal D.lgs. n. 152/2006, ovvero il loro venir meno in corso di vigenza contrattuale, così come sussistenza e permanenza dell'iscrizione obbligatoria agli albi professionali - sia in capo all'aggiudicataria che agli eventuali consulenti - comportano la mancata stipulazione del contratto derivato o la sua risoluzione ipso jure.

5. GENERALITA' DEL SERVIZIO

Il processo complessivo di gestione dei rifiuti oggetto del presente affidamento può essere descritto suddividendolo analiticamente nelle seguenti fasi:

- a) produzione dei rifiuti, loro classificazione e attribuzione del codice EER;
- b) differenziazione dei rifiuti e conferimento nel contenitore idoneo alla raccolta;
- c) confezionamento dei rifiuti sanitari infettivi;
- d) confezionamento di tutte le altre tipologie di rifiuto diverse dai rifiuti sanitari infettivi;
- e) etichettatura;
- f) movimentazione interna;
- g) ritiro dei rifiuti;
- h) pesatura;
- i) rilevazione della radioattività;
- j) registrazioni e adempimenti amministrativi;
- k) trasporto esterno;
- l) avvio a recupero o smaltimento.

Le fasi a) b) e c) appena delineate sono e restano in capo ai singoli Enti del Sistema Sanitario Regionale **per tutti i lotti** facenti parte della presente procedura, salvo specifiche diverse individuate nei singoli lotti.

Le restanti fasi vengono affidate all'aggiudicatario della presente procedura di gara, con le modalità disciplinate nel presente capitolato tecnico, tenuto conto di quanto richiesto e delle eccezioni previste nell'allegato **"Specifiche fabbisogni"** relativo a ogni singolo lotto.

6. CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Per l'individuazione degli Enti per i quali sono richieste le attività di seguito menzionate e descritte si faccia riferimento all'"**Specifiche fabbisogni**" relativo a ogni singolo lotto, cui si rimanda anche per ogni altra eventuale prescrizione completare a quelle di seguito estese.

6.1 Confezionamento di tutte le tipologie di rifiuto diverse dai rifiuti sanitari infettivi

Fermo restando che la responsabilità per il confezionamento a norma di legge rimane in capo alle singole Aziende del SSR, l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di proprio personale per effettuare le operazioni di cernita, movimentazione, imballaggio e applicazione del film estensibile per imballaggio dei colli durante la

fase di preparazione. Nei lotti ove previsto, tale attività è svolta dal personale addetto alla movimentazione interna.

L'attività di imballaggio/impilamento consiste nell'organizzazione dei rifiuti giacenti nei luoghi di produzione al fine di rendere possibile la loro movimentazione nonché il loro carico e trasporto sui veicoli del fornitore.

6.2 Etichettatura e cartellonistica

L'aggiudicatario dovrà fornire tutte le etichette, marcature e pittogrammi, al fine di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, in conformità con le disposizioni normative vigenti.

Di seguito si elencano gli elementi minimi che l'etichetta deve riportare:

- codice EER;
- classe di pericolo (ove necessario);
- descrizione del rifiuto contenuto (es. farmaci scaduti);
- ente di riferimento (Azienda);
- spazio per poter scrivere la data di chiusura e la struttura;
- indicazioni di cui alla normativa ADR;
- portata max ____;
- pittogrammi ex Reg. UE 1272/2008.

Per quanto riguarda le etichette identificative per rifiuti sanitari a rischio infettivo (EER 18.01.03*), queste dovranno riportare oltre al produttore, il reparto di produzione. È, inoltre, fortemente auspicabile dotare le etichette di idoneo Sistema di tracciabilità digitale ai fini della reportistica sulla produzione per singolo reparto/c.d.c..

L'aggiudicatario dovrà fornire idonee etichette identificative da apporre su taniche di reflui di laboratorio (EER 18.01.06* e 18.01.07). Queste dovranno essere facilmente differenziabili per tipologia e grafica al fine di agevolare la pesatura e la divisione in area ecologica. Le etichette oltre agli elementi minimi, dovranno riportare il riferimento della macchina che genera il refluo.

L'applicazione delle etichette rimane in carico al produttore, così come previsto dalla normativa vigente ad eccezione dei punti ove presente personale della ditta in ecopiazzola.

Si precisa che l'aggiudicatario, in fase di carico, dovrà eseguire un controllo visivo per garantire che colli e cisterne siano correttamente etichettati.

Il fornitore dovrà altresì fornire idonea cartellonistica da apporre presso il deposito temporaneo di rifiuti, e in particolare:

- Cartellonistica da apporre sul cancello di ingresso/recinzione
- Cartellonistica identificativa container
- Cartellonistica identificativa rifiuti

Le caratteristiche grafiche della cartellonistica dovranno essere concordate con le singole aziende del SSR.

6.3 Movimentazione interna

Consiste nel trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione, attraverso scale, pianerottoli, ascensori/montacarichi, anditi e corridoi dell'immobile e percorsi esterni dal deposito di reparto fino al luogo del Deposito Temporaneo/ Isola Ecologica della sede individuata, individuati della singola Azienda (vedasi fabbisogni di lotto ove il servizio è richiesto).

6.4 Ritiro dei rifiuti

Il ritiro dei rifiuti deve avvenire presso le sedi indicate dalle singole Aziende nell'Allegato **"Specifiche fabbisogni"** di propria pertinenza.

Il servizio dovrà essere eseguito, secondo la tipologia del rifiuto, nel rispetto dei termini di legge, nelle giornate e con gli orari preventivamente concordati con i responsabili/referenti delle Aziende allo scopo di evitare lunghi stazionamenti dei rifiuti e tenendo conto dei tempi di saturazione degli spazi dei depositi temporanei.

Più precisamente:

- a) **per i rifiuti infettivi** (codice EER 18.01.03*) è richiesto che il ritiro sia effettuato rispettando le tempistiche di deposito previste dall'art. 8 comma 3, lettera a) del D.P.R. 254/2003 ovvero:
 - a. entro 5 giorni di durata massima del deposito dal momento della chiusura dell'imballaggio.
 - b. entro 30 giorni di durata massima del deposito dal momento della chiusura dell'imballaggio per quantità complessive inferiori a 200 litri.
- b) **per i rifiuti diversi da quelli a rischio infettivo** (18.01.03*) il servizio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del ritiro da parte dei responsabili/referenti delle Aziende.

Il servizio dovrà essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista per il ritiro cada in occasione di una festività (es. Natale, Capodanno, feste patronali ecc.), salvo diversa indicazione dell'Ente.

Il fornitore è tenuto, in caso di variazione dei quantitativi prodotti, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire comunque il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

In corso di esecuzione del contratto, gli Enti potranno comunicare al fornitore eventuali modifiche delle sedi, frequenze e orari dei ritiri resisi necessari a seguito di riorganizzazioni di attività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ristrutturazioni, apertura nuove sedi, ampliamento strutture, emergenze sanitarie). Tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal fornitore e non potranno comportare oneri aggiuntivi per gli Enti.

Il mancato rispetto delle modalità e delle frequenze di ritiro dà luogo all'applicazione della penale di cui allo schema di Convenzione

Gli operatori del fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono tenuti a segnalarne l'utilizzo al responsabile/referente aziendale.

Per il ritiro dei rifiuti contenuti in casse mobili rispondenti alle caratteristiche dettate dalla normativa, è richiesto l'allontanamento del contenitore mobile pieno e contestuale sostituzione con uno vuoto.

6.5 Pesatura

Il fornitore, per tutte le sedi di ogni singolo lotto, deve garantire la pesatura in uscita di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Gli strumenti di pesatura ammessi sono:

- bilance fisse e posizionate a terra, da installarsi a cura e spese del fornitore;
- bilance mobili, movimentate con gli automezzi e da posizionare a terra per l'uso;
- bilance integrate sui veicoli, salvo quanto diversamente disposto nei singoli lotti.



Le bilance devono essere omologate CE-M per uso legale in rapporto con terzi, nel rispetto della norma UNI CEI EN45501 e del D.lgs. 83/2016, di classe III e fornite con regolare contrassegno di verifica periodica come disposto dalla norma del D.M. 182/2000. Inoltre, ogni sistema di pesatura deve essere dotato di display elettronico e stampante per il rilascio della stampa della pesata (bindello).

La manutenzione e la verifica periodica di taratura delle bilance sono effettuate a norma di legge a cura e spese del fornitore, che si impegna a rendere disponibile tramite il sistema informatizzato i documenti attestanti l'avvenuta taratura periodica. In caso di mancata manutenzione e taratura delle bilance le Aziende potranno applicare le penali di cui allo Schema di convenzione

È fatta salva la responsabilità degli utilizzatori, se diversi dal fornitore, per eventuali danni arrecati alle bilance a seguito di impiego improprio.

Al termine del contratto, l'Amministrazione non acquisirà la proprietà degli strumenti di pesatura, i quali, pertanto, dovranno essere rimossi – se fissi – a cura e spese del fornitore.

Il fornitore è obbligato ad eseguire l'attività di pesatura prima della raccolta (carico) di tutte le tipologie di rifiuto sul mezzo di trasporto di norma alla presenza di un referente dell'Amministrazione.

Prima dell'avvio allo smaltimento dei rifiuti, il fornitore deve rilasciare la stampa della pesata.

La stampa della pesata deve contenere le seguenti informazioni minime:

- ragione sociale del fornitore;
- data e ora;
- peso lordo;
- tara del contenitore;
- peso netto dei rifiuti;
- numero dei colli per tipologia di contenitore;
- EER;
- Numero identificativo del FIR;
- Targa del mezzo

Il fornitore, a propria cura e spese, deve altresì attivare, per quanto riguarda i rifiuti liquidi di laboratorio, una procedura di determinazione del peso/volume del rifiuto al momento del prelievo, ai fini dello smaltimento.

Salvo quanto previsto nell'allegato **"Specifiche fabbisogni"** in relazione ai singoli lotti, per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

Il peso dei rifiuti in chilogrammi al netto dei contenitori, sia che essi siano monouso sia che essi siano riutilizzabili, rilevato in partenza, costituisce sempre l'unico peso accettabile dall'Amministrazione ai fini della fatturazione. Le Aziende si riservano di compiere le indagini che riterranno necessarie qualora il peso rilevato al destino, sia diverso dal peso rilevato in partenza, per una differenza maggiore del 5%.

Nei casi in cui il contenitore diventi oggetto di smaltimento, questo dovrà essere considerato nel peso del rifiuto indicato sul formulario mentre dovrà essere escluso al momento della fatturazione.

Qualora i sistemi di pesatura sopra citati siano inagibili, il fornitore deve darne immediata comunicazione all'Ente; in tal caso si farà ricorso a modalità di pesa alternative, fatta salva la possibilità per l'Ente di applicare le penali di cui allo schema di convenzione.

6.6 Rilevazione della radioattività

Il fornitore è tenuto ad eseguire la rilevazione della radioattività su tutti i rifiuti in uscita dall'Azienda, e dovrà in ogni caso rilasciare una attestazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso prima del trasporto all'esterno, mediante timbro da apporre sul formulario o altra modalità espressamente concordata con la singola Azienda.

Il fornitore deve mettere a disposizione, un idoneo numero di strumenti di rilevazione della radioattività, che eventualmente potranno anche essere integrati al sistema di pesatura offerto.

Il fornitore sarà altresì tenuto, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria e taratura – a norma di legge - degli strumenti per la rilevazione della radioattività forniti.

Il fornitore è obbligato a comunicare l'avvenuta taratura periodica allegando copia del referto di taratura. In caso di mancata manutenzione e taratura degli strumenti per la rilevazione della radioattività le Aziende potranno applicare le penali di cui allo schema di convenzione.

È fatta salva la responsabilità degli utilizzatori, se diversi dal fornitore, per eventuali danni arrecati alla strumentazione.

Se, durante l'attività di verifica, viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, la Ditta deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'Azienda;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al responsabile/referente dell'Azienda compilando altresì il rapporto di evento anomalo.

Nel caso in cui presso le sedi aziendali non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi invece che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite così come sopra individuato, si specifica che saranno a totale carico dell'operatore economico la gestione di tale non conformità e tutti i relativi conseguenti oneri (ivi comprese le eventuali spese legali). Gli Enti devono pertanto intendersi manlevati da qualunque eventuale addebito, anche di tipo economico, che dovesse essere sollevato da parte dell'impianto di destinazione finale, nel caso in cui questi rilevasse emissioni radioattive superiori alla norma al momento del conferimento dei contenitori.

6.7 Registrazione e adempimenti amministrativi

Non è consentita l'uscita di rifiuti senza l'accompagnamento del relativo formulario di identificazione (FIR) conforme alle nuove disposizioni normative e s.m.i.. La predisposizione dei FIR è a carico del fornitore, in contraddittorio con il personale delle Aziende.

I rifiuti oggetto della raccolta/ritiro saranno conferiti da ciascuna Amministrazione di norma in contraddittorio con il fornitore.

Contestualmente alla consegna/raccolta dei rifiuti il trasportatore dovrà compilare e inviare l'apposito formulario di accompagnamento dei rifiuti in formato digitale, firmato dal referente dell'Amministrazione e dal Fornitore, ove saranno indicate:

- la ragione sociale dell'Amministrazione;
- l'esatta l'ubicazione del luogo di ritiro;
- l'esatta l'ubicazione del luogo di consegna e la sua autorizzazione;
- l'esatta ragione sociale del trasportatore e la sua autorizzazione;
- il codice EER dei rifiuti raccolti con la descrizione di catasto;

- il peso dei rifiuti;
- le eventuali caratteristiche di pericolosità;
- il codice di destinazione;
- l'eventuale assoggettamento alla normativa ADR.

Nel caso della c.d. micro-raccolta, quando il trasportatore dopo la raccolta non si dirige direttamente a destinazione ma effettua almeno un'ulteriore raccolta presso un'altra unità locale della medesima Azienda, ovvero presso un'altra Azienda, andranno indicate nel campo - "PERCORSO DEI RIFIUTI TRASPORTATI (SOLO SE DIVERSO DAL PIÙ BREVE)" tutte le tappe fino alla destinazione finale del rifiuto. È consentito, da parte del fornitore/conducente, allegare al formulario copia del brogliaccio del percorso indicato.

Il referente dell'Amministrazione tratterà il bindello della pesata.

La compilazione digitale del formulario segna l'inizio dell'erogazione del servizio di ritiro da parte del fornitore, che si intende concluso solo al momento del ricevimento da parte dell'Ente della seconda copia del formulario, attestante l'effettivo conferimento a destinazione del rifiuto. La seconda copia deve essere trasmessa all'Azienda entro i termini di legge, pena l'applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione.

Nel caso di conferimento dei rifiuti ad impianti di solo stoccaggio od operazioni intermedie (Attività R12-R13 o D13-D14-D15 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006), l'attestazione dell'effettiva conclusione del servizio sarà costituita dalla dichiarazione di avvenuto trattamento finale da parte dell'impianto di trattamento finale dei rifiuti, come descritto nel pertinente articolo di questo capitolato tecnico.

Il fornitore provvede, qualora previsto nell'allegato "**Specifiche fabbisogni**" del singolo lotto, alla redazione, presentazione e consegna del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), con i relativi oneri a proprio carico. Il MUD dovrà essere preventivamente avallato dalla singola Azienda richiedente il servizio. In caso di erronea compilazione del MUD le Aziende si riservano di applicare le penali di cui allo schema di convenzione.

I dati dovranno essere trasmessi su supporto informatico o per il tramite del sistema informativo di supporto e comprendere le seguenti informazioni:

- codice EER
- peso a destino
- luogo di produzione
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

6.8 Trasporto esterno: generalità

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione valida all'Albo dei Trasportatori Autorizzati, nell'assoluto e completo rispetto delle norme ADR e delle eventuali disposizioni regionali e provinciali. Il personale addetto al trasporto merci pericolose deve essere adeguatamente formato ed in possesso della patente ADR.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato da parte del fornitore con attrezzature adeguate alle tipologie e quantità di rifiuti, in modo da evitare lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.



Presso i luoghi di produzione sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne, il personale del fornitore controlla lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata, al responsabile/referente dell'Azienda, fornendo supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, etc.), il fornitore deve avvisare immediatamente il responsabile/referente dell'Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordati con l'Azienda.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile, comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla norma. L'impresa concorrente deve inserire nel progetto tecnico una relazione descrittiva sulle modalità e tempistiche di trasporto e le metodiche adottate, incluse quelle di emergenza, per le attività di cui al presente articolo.

6.8.1 Trasporto esterno: automezzi

Gli automezzi adibiti al trasporto esterno nonché i mezzi utilizzati per la movimentazione interna dovranno essere ridotto impatto ambientale (minimo Euro 6) e compatibili con vie d'accesso/percorsi aziendali che potranno essere verificati in occasione del sopralluogo.

Il fornitore, nel progetto tecnico di gara, dovrà specificare l'adeguatezza, la rispondenza alla normativa di settore nonché indicare i prodotti, le metodiche e le frequenze della pulizia e della manutenzione dell'attrezzatura e degli automezzi utilizzati.

Fermo restando il rispetto della previsione di cui all'art. 88, co. 2, D.lgs. 152/2006, i veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti di stoccaggio/smaltimento e forniti per il servizio in oggetto dovranno:

- essere conformi alla normativa ADR sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada;
- essere autorizzati al trasporto delle varie tipologie di rifiuto di cui al presente capitolato, con particolare riferimento al trasporto delle sostanze pericolose;
- essere attrezzati per la movimentazione del materiale (ad es. dotati di sponda idraulica per scarico a terra dei bancali);
- garantire la corretta distinzione tra sporco e pulito;
- avere una capienza ed essere in numero sufficiente a contenere tutti i rifiuti da smaltire in modo da evitare la presenza di giacenze nei luoghi di deposito;
- essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e andranno sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche, secondo le prescrizioni del D.lgs n. 152/2006.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario inserirà nel sistema informativo l'elenco delle tipologie di rifiuti (codice EER) trasportabili per ogni automezzo.

L'aggiudicatario, ogni qualvolta sia costretto per motivi tecnici o intenda impegnare veicoli diversi da quelli presentati in fase di gara, anche in seguito all'acquisizione di nuovi autoveicoli, preventivamente all'utilizzo degli stessi, dovrà inserire nel sistema informativo la documentazione comprovante la relativa autorizzazione al trasporto e i relativi dati.

Il trasporto contemporaneo di contenitori vuoti e contenitori pieni potrà essere ammesso solo nel caso in cui l'automezzo sia dotato di sistemi atti ad evitare il contatto delle due tipologie e prevenire la contaminazione crociata.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi e attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio;
- provvedere immediatamente alla sostituzione degli automezzi/attrezzature in caso di guasto;
- prevedere l'impiego di attrezzatura specifica per la movimentazione e il trasporto dei rifiuti depositati a terra (come per le apparecchiature);
- provvedere alla sanificazione periodica di automezzi e attrezzature impiegate nel servizio con prodotti idonei all'uso e conformi alla normativa vigente in materia.

6.9 Avvio a recupero o smaltimento: generalità

I rifiuti sono conferiti, in relazione alla loro specifica natura, presso impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero; il fornitore dovrà avere la proprietà di tali impianti, ovvero averne comunque la disponibilità in forza di rapporto negoziale valido per l'intero periodo dell'affidamento. Per ogni impianto di destinazione finale, il fornitore renderà disponibile alle Aziende, tramite sistema informatizzato, copia conforme all'originale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto stesso, che dovrà essere se del caso aggiornata nel corso della durata della convenzione e del singolo contratto derivato (si veda in proposito anche il presente capitolato tecnico art. 3 "Autorizzazioni").

Al fine di garantire la puntualità nell'esecuzione del servizio anche in caso di chiusura o fermata temporanea dell'impianto di smaltimento o recupero, la ditta sarà tenuta a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, dandone preventiva comunicazione, corredata dalla necessaria documentazione, al responsabile/referente aziendale. Questo impianto d'appoggio per le eventuali chiusure o fermate temporanee di quello principale dovrà essere individuato già all'atto della sottoscrizione del contratto derivato.

Nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati ad impianti di stoccaggio, il fornitore deve attestare alle Aziende sanitarie l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero, assicurando la tracciabilità dei rifiuti (collegamento tra FIR Azienda – FIR stoccaggio – FIR Impianto destinazione).

6.9.1 Avvio a recupero o smaltimento: rifiuti pericolosi a rischio infettivo

La ditta dovrà essere proprietaria o dovrà aver stipulato convenzione con altro soggetto proprietario di almeno un impianto idoneo di incenerimento con capacità di smaltimento almeno pari ai quantitativi complessivi annuali indicati nella documentazione di gara (solo EER 18.01.03*, 18.02.02*), preferibilmente con metodologia a recupero energetico e di un altro idoneo impianto inceneritore alternativo, in caso di impossibilità di conferimento dei rifiuti presso il primo, onde assicurare comunque il conferimento e l'incenerimento nei tempi previsti dalla vigente normativa; dovrà essere specificata per ciascun impianto di incenerimento la ragione sociale e l'indirizzo. Le eventuali convenzioni non potranno essere disdette senza preventiva comunicazione all'ARCS e alle singole aziende.

Qualora l'impresa concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto



dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire, in sede di stipula della Convenzione, le informazioni sulla destinazione del rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno mensile. Tale periodicità dovrà essere aumentata in caso di esito non conforme e potrà essere ridotta fino alla metà in caso di almeno tre esiti conformi consecutivi. Il fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende.

6.9.2 Avvio a recupero o smaltimento: smaltimento macero riservato

La ditta aggiudicataria, a seconda di quanto previsto per il singolo lotto, dovrà garantire il servizio di distruzione e smaltimento sicuro e certificato di tutti i documenti cartacei e dei supporti elettronico digitali (ottici, magnetici, informatici -CD, chiavette USB, ...) contenenti dati classificati come categorie particolari di dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ai sensi di quanto previsto dalla normativa medesima. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all'Ente interessato il certificato di avvenuta distruzione dei dati sensibili da parte di un centro autorizzato al recupero dei rifiuti nonché un elenco/descrizione dei dati relativi.

Tale certificazione esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità connessa al trattamento dei dati sensibili.

La ditta dovrà inoltre fornire contenitori adeguati alla raccolta di dati sensibili cartacei.

7. SERVIZI PROPEDEUTICI E SERVIZI ACCESSORI

7.1 Analisi su tipologia e quantità di rifiuti

In fase di avvio del servizio il fornitore dovrà obbligatoriamente effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) in ogni sede di produzione.

Per quanto riguarda i rifiuti liquidi di laboratorio ed i reflui di laboratorio, le analisi in fase di avvio del servizio avranno ad oggetto le singole apparecchiature presenti in ogni laboratorio (l'elenco delle apparecchiature e del quantitativo di analisi per ciascun singolo lotto, è fornito nell'Allegato Lotto cui si rimanda).

Le suddette analisi dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia (almeno una volta all'anno) e comunque ogni qualvolta si verifichi una modifica del ciclo produttivo del rifiuto o sia introdotta una apparecchiatura nuova.

Ciascun Ente del SSR potrà chiedere all'aggiudicatario l'esecuzione, senza oneri aggiuntivi, di ulteriori analisi rispetto a quelle obbligatorie già previste, fino ad un massimo di n. 10 annue.

Eventuali ulteriori analisi, potranno essere comunque essere richieste dalle Amministrazioni, concordando di volta in volta il relativo corrispettivo.

Il fornitore dovrà servirsi di laboratori di analisi pubblici o privati, ovvero di enti esterni specializzati accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme dovranno essere consegnati alle Aziende.

Si rimanda all'allegato **"Specifiche fabbisogni"** per ciascun lotto per la stima indicativa annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie nel normale ciclo produttivo, con indicazione del codice EER e dello stato fisico del rifiuto. La produzione annua è espressa in chilogrammi.

7.2 Fornitura di contenitori



Il fornitore dovrà fornire le quantità di contenitori primari e secondari che garantiscano l'espletamento corretto del servizio rispetto ai quantitativi effettivi di rifiuti prodotti dal singolo Ente.

La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, definita con il responsabile/referente dell'Ente e periodicamente reintegrata in autonomia dal fornitore. Le operazioni di scarico dei contenitori sono in capo al fornitore.

L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, da non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, segnatamente in caso di emergenza sanitaria, deve essere garantita la loro fornitura in quantitativi eccezionali entro 12 ore consecutive dalla richiesta.

I contenitori non costituiranno rifiuto prodotto dagli Enti, nemmeno al termine del ciclo di utilizzo.

Qualora in sede di esecuzione del servizio il fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di contenitori diversi rispetto a quelli offerti in gara, sarà tenuto a concordare l'innovazione con l'Azienda, previa consegna di schede tecniche e campionatura. Diversamente, il fornitore sarà tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei contenitori non autorizzati, ripristinando la fornitura originaria.

Si rinvia per ogni ulteriore prescrizione alla normativa vigente in materia e all'allegato 2 delle Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari.

Si rimanda alle penali previste in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nello Schema di Convenzione.

Di seguito vengono elencate le tipologie di contenitori da fornire agli Enti:

- contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di origine umana o animale (solido, liquido, taglienti, pungenti) – Contenitore in polipropilene rigido o polipropilene alveolare monouso o riutilizzabile secondo quanto specificato nei singoli lotti – capacità diverse;
- contenitore per rifiuti sanitari rigidi che richiedono particolari sistemi di gestione (citotossici, citostatici, farmaci scaduti o inutilizzabili, fiale-flaconi e farmaci con imballaggio fragile);
- contenitore per rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- contenitori per rifiuti urbani (carta, plastica, vetro, lattine, secco residuo, umido) secondo le esigenze delle singole aziende e con colori conformi alla raccolta differenziata del comune in cui ha sede l'attività;
- contenitore per rifiuti sanitari non pericolosi;
- contenitore primario (sacco) per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (uso suppletivo);
- grandi contenitori per la raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi (big bag, porta big bag, cargo pallet, roll, vasche di contenimento);
- contenitori generici per la raccolta di sostanze liquide non pericolose di laboratorio (taniche, cisterne);
- contenitori non previsti nel presente capitolato richiesti a seguito dell'avvio di nuovi servizi;
- contenitori per taglienti e pungenti per la radiologia interventistica di dimensioni il più adeguate possibili a soddisfare i requisiti e le necessità richieste per le attività ambulatoriali e interventistiche (es. 5 -7 -12 Lt);
- contenitori per la raccolta di batterie.

La tipologia e la quantità di contenitori dovrà essere concordata con il singolo Ente.

Caratteristiche dei contenitori

I contenitori dovranno:

- essere resi disponibili in misure e capacità diverse in funzione dello specifico rifiuto, comunque idonee alla corretta ed agevole movimentazione dei carichi;
- essere garantiti contro ogni difetto riconducibile a procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, a chiunque imputabile;
- non produrre residui tossici;
- consentire – per mezzo di idonei strumenti - la **tracciabilità del contenitore stesso** (si veda anche il seguente articolo sul Sistema informativo di supporto), al fine di consentire l'identificazione della singola sede di produzione del rifiuto (ad es. reparto);
- essere conformi alle norme di confezionamento ed etichettatura, trasporto e omologazione ai sensi della normativa ADR, nonché a quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- essere latex free e senza sostanze clorurate;
- essere consegnati in condizioni igieniche congrue all'ambiente sanitario di riferimento, puliti, integri, asciutti, privi di contaminazione e residui, esenti da cattivi odori;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti cui sono destinati;
- essere distinti per codice colore da concordare con le singole aziende in funzione alla tipologia del rifiuto;
- essere facilmente stoccabili;
- essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione;
- essere dotati di chiusura finale di facile utilizzo, possibilmente senza l'impiego di alcun ausilio;
- garantire la resistenza all'impatto da caduta verticale, ai danni da rovesciamento, alle perdite dopo rovesciamento;
- essere impermeabili;
- se riutilizzabili, essere muniti ad ogni utilizzo di coperchio nuovo.

INOLTRE:

I contenitori prodotti con materiale riciclato dovranno altresì essere corredati da uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità:

- asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato convalidata da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio Made in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato.

In aggiunta a quanto sopra riportato, per ogni di tipo di **contenitore/imballaggio** esterno destinato alle tipologie di **rifiuto pericoloso** dovrà essere allegata la scheda tecnica e la documentazione attestante la corretta omologazione ai sensi della normativa ADR.



Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (EER 18 01 03*, EER 18 02 02*) il fornitore dovrà garantire, a seconda di quanto richiesto nello specifico lotto, contenitori monouso ovvero riutilizzabili. Nel caso in cui gli sia richiesta la fornitura di contenitori riutilizzabili, l'operatore economico deve inserire, in offerta tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.

Caratteristiche dei sacchi

I sacchi dovranno essere dotati di sistemi di sicurezza o equivalenti sistemi di chiusura, con spessore come da normativa, facilmente chiudibili e non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto).

Sacchi e fascette di chiusura dovranno essere forniti in numero superiore ai contenitori (da usare ad esempio per attività domiciliare).

L'aggiudicatario si impegna a fornire, senza ulteriori oneri per gli Enti, un quantitativo di:

- sacchi, in misura pari al 20%, superiore a quella dei contenitori per le tipologie di rifiuto EER18.01.03, 18.02.02 e 18.01.08;
- fascette di chiusura dei sacchi, in misura del 20% superiore ai contenitori.

I sacchi interni per rifiuti pericolosi devono possedere il certificato di corrispondenza alle caratteristiche costruttive UNI 16106:2006, ove ricorra anche alle UNI EN ISO 16103:2005. In particolare, si precisa che i sacchi devono essere certificati quando il contenitore è classificato come imballaggio composito, circostanza contemplata nell'istruzione d'imballaggio P621 ADR, riguardante i rifiuti sanitari a rischio infettivo (N. ONU 3291). Quindi la certificazione è richiesta nel caso in cui i sacchi rappresentino una parte di un imballaggio composito, così definito al Cap. 6.1 ADR 2025.

7.3 Fornitura di ulteriori attrezzature

Il fornitore dovrà altresì fornire, senza limiti di quantità:

- ceste di raccolta mobili per i rifiuti (inclusi per i RAEE/ingombranti), compattatori per carta e imballaggi di plastica (ove richiesto dall'ente);
- porta big bag e tutti i supporti ed accessori per contenitori da utilizzare per la raccolta di rifiuti sui carrelli da medicazione e all'interno delle ambulanze;
- carrelli idonei al trasporto interno/esterno (anche con sistema di movimentazione elettrico) con caratteristiche da concordare con i singoli enti in base alle specifiche esigenze;
- armadi/carrelli chiusi, adatti al deposito di materiale in transito, dotati di adeguata cartellonistica, ove non sono previsti punti di deposito pulito/sporco;
- container o casse mobili per la gestione delle varie tipologie di rifiuto, vasche di contenimento per i liquidi, cisterne, sistemi assorbenti e materiali idonei e sufficienti al deposito e stoccaggio dei contenitori per rifiuti, vuoti e utilizzati. Tutte le componenti dovranno essere in possesso delle relative certificazioni ai sensi di legge;
- depositi temporanei (cisterne, vasche di contenimento, sistemi di segnalazione livelli e allarmi dei livelli) e apparecchiature per rifiuti pericolosi a rischio chimico (liquidi di laboratorio e radiologia)

idonee, ove necessario, al trasferimento dei liquidi dai diversi punti di produzione nei vari reparti dove non è possibile il collettamento a caduta diretto alle cisterne. Le cisterne dovranno essere dotate di un bacino di contenimento nonché di dispositivi anti traboccamento. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le taniche di capacità circa 10-20 lt omologate dovranno - ove necessario - essere dotate di relativi dispositivi di controllo di riempimento con allarme ed eventuali stazioni di travaso, da effettuarsi in sicurezza.

I container o le casse mobili per rifiuti pericolosi a rischio infettivo dovranno essere:

- se adibiti al trasporto, conformi alla normativa per il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR);
- di capacità adeguata alla gestione del servizio nello specifico Ente;
- di materiale metallico, completamente chiusi, lavabili, con portellone posteriore per consentire al personale incaricato le operazioni di carico e di stivaggio;
- accessibili senza l'utilizzo di scale, quindi posizionati a terra e dotati di appositi dispositivi pneumatici che ne consentano il movimento in senso verticale, così come previsto dalla normativa ADR.

I container o le casse mobili per rifiuti pericolosi a rischio infettivo dovranno essere riposizionati sempre completamente puliti e disinfettati a cura dell'operatore economico.

Tutte le attrezzature dovranno presentarsi in buone condizioni con assenza di macchie di ruggine, ben verniciati e con l'indicazione dei rifiuti da smaltire (a titolo esemplificativo: vetro, legno, ferro, ingombranti, carta/cartone, imballaggi di plastica...) e frasi di rischio, ove possibile, protetti dagli agenti atmosferici.

Nel caso in cui i container, le cisterne e le attrezzature, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

7.4 Altri oneri a carico della ditta aggiudicataria

Il fornitore deve garantire la fornitura di:

- tutta la modulistica che dovesse essere eventualmente individuata dalla normativa in materia durante il periodo di vigenza contrattuale;
- idonee polveri assorbenti pronte all'uso: per eventuali sversamenti accidentali, idonee bustine gelificanti da utilizzare all'interno dei contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo;

si rimanda ai fabbisogni di ogni lotto.

Il fornitore è tenuto a collaborare con gli uffici delle Aziende per assicurare un'adeguata assistenza tecnica e legislativa, (compresa l'assistenza per la denuncia annuale al Catasto Rifiuti), sia nei rapporti con gli organismi esterni preposti dalla vigente normativa sia nell'ambito dell'organizzazione delle Aziende stesse, al fine di assicurare un servizio funzionale e rispondente, sotto tutti gli aspetti, alle norme in vigore.

La ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi della normativa ADR:

- fornire agli enti e mantenere aggiornata copia dell'iscrizione all'albo gestori ambientali, comprensiva delle autorizzazioni al trasporto.
- fornire e mantenere aggiornato, altresì l'elenco dei trasportatori e dei mezzi autorizzati per ogni Azienda Sanitaria, ai sensi della medesima normativa, corredato dai permessi di ciascuno relativi al trasporto dei rifiuti;



- fornire e mantenere aggiornato l'elenco degli autisti che saranno dedicati al servizio presso l'ente e relativa copia del patentino rilasciato;
- fornire copia delle omologhe dei contenitori per il trasporto. Per ogni tipologia di contenitore dovrà essere allegata all'offerta la scheda tecnica e la documentazione attestante la corretta omologazione;
- provvedere alla compilazione delle schede ADR in qualità di Trasportatore;
- avvalersi di proprio Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 35. Il nominativo di tale consulente dovrà essere comunicato all'avvio del servizio, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico.

7.5 Formazione per il personale degli Enti

Ciascun Ente del SSR, sia in fase di avvio del servizio sia in itinere nel corso della durata contrattuale, potrà richiedere al fornitore più sessioni formative dedicate al proprio personale relativamente alle seguenti tematiche/argomenti: adempimenti documentali secondo normativa cogente (RENTRI, FIR, MUD, registri), rifiuti sanitari, imballaggio ed etichettatura, classificazione dei rifiuti.

La formazione dovrà essere preferibilmente in modalità FAD, è richiesta almeno una sessione all'anno in presenza, da concordare con l'Ente.

Il programma dovrà essere preventivamente condiviso con i referenti aziendali di ciascun Ente.

In fase di avvio del servizio dovrà essere fornita almeno una sessione di formazione da concordare con i singoli Enti.

Successivamente, dovrà essere fornita almeno una sessione formativa all'anno, fermo restando che ogni Ente avrà la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, ulteriore formazione al bisogno di refresh, nonché inserimento di nuovo personale.

La proposta dovrà essere inserita nel progetto tecnico.

8. SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO

Il fornitore dovrà attivare, per tutte le tipologie di contenitori/rifiuti richiesti, un sistema informatizzato che consenta di tracciare:

- l'identificazione della sede di produzione del rifiuto;
- la produzione dei rifiuti in termini di EER;
- tipologia e numero di contenitori;
- peso netto rilevato.

Il tracciamento dovrà essere previsto per ogni centro di costo (es. il reparto in caso di un ospedale).

Il sistema proposto dovrà consentire altresì di estrapolare/monitorare:

- il volume mensile di rifiuti smaltiti (peso in partenza e peso a destino);
- gestione richieste manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione richieste sanificazione;
- gestione reclami/segnalazioni/non conformità, ecc.
- i resi per dotazioni/contenitori non conformi;

- estrapolazione (anche in formato Excel) di informazioni e reportistica e dati inerenti le attività del servizio (anche il certificato di avvenuta distruzione dei dati sensibili), con livelli di dettaglio ad es. per reparto, per tipologia EER etc.;
- gli aggiornamenti inerenti all'attività formativa del personale impiegato nel servizio;
- reportistica in tempo reale (ai fini della fatturazione);
- reportistica (ad es. report manutenzione e verifica periodica taratura bilance e strumenti per la rilevazione della radioattività, ecc.);
- diversi livelli di operatività (per reparto, struttura, a livello aziendale DEC).

Il portale dovrà contenere una sezione riservata al personale dell'appaltatore impiegato nel servizio con relativo scadenziario in particolare dei corsi formativi obbligatori e agli automezzi utilizzati con indicazione dei seguenti dati di minima:

OPERATORI: nominativo, tipologia di patente in possesso e scadenza, attestati di formazione obbligatoria e non obbligatoria effettuati secondo le tematiche e tempistiche indicate nel progetto tecnico di gara, inquadramento, ecc.

MEZZI: documentazione a corredo di ciascun mezzo (a titolo semplificativo ma non esaustivo: libretti di circolazione, assicurazioni e relativa scadenza, autorizzazioni e relativa scadenza, revisioni e relativa scadenza, ecc.)

Il sistema informativo dovrà preferibilmente essere web based, ossia consultabile e utilizzabile attraverso i più comuni browser e non prevedere nessuna installazione di software e manutenzione dei PC in uso alle Aziende Sanitarie contraenti (si veda l'allegato, parte integrante del presente documento, "Allegato al CS_Specifiche IT").

La ditta dovrà provvedere con propri oneri all'attività di formazione all'uso per il personale degli Enti del SSR.

Il sistema offerto, descritto nel progetto tecnico di gara e visibile attraverso collegamento ad apposito link fornito nel progetto tecnico medesimo, sarà oggetto di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice.

9. PERSONALE DELL'APPALTATORE

9.1 Generalità

Per assicurare le prestazioni contrattuali la ditta aggiudicataria si avvarrà di proprio personale qualificato, sotto la sua esclusiva responsabilità, garantendo una presenza costante delle unità numeriche lavorative indispensabili al corretto espletamento del servizio, e provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione. Il fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato e continuamente aggiornato.

Inoltre, il fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- posseda una buona padronanza della lingua italiana per il buon andamento del servizio;
- segnali al responsabile/referente dell'Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.



Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica.

Le Aziende del SSR si riservano la facoltà di richiedere al fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale.

9.2 Formazione

Il personale impiegato nel servizio dovrà sempre essere formato in materia di "gestione dei rifiuti" almeno per le seguenti tematiche:

- Disciplina dei rifiuti e Linee guida regionali;
- Prevenzione dei rischi derivanti da ambiente ospedaliero;
- Normativa ADR (D.lgs. 35/2010) relativamente alla parte applicata alle incombenze relative alla manipolazione, movimentazione di sostanze a rischio infettivo e chimico;
- gestione delle emergenze (infortuni e incidenti).

La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza e dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, (da prodursi in sede di avvio del servizio) indicando nominativamente i singoli addetti.

9.3 Responsabile della commessa

La ditta aggiudicataria nomina un responsabile scelto fra persone di comprovata esperienza nella gestione del servizio in appalto, il cui nominativo e recapito telefonico (anche mobile) devono essere forniti alle singole Aziende precedentemente all'avvio del servizio.

Il responsabile della commessa o un suo sostituto dovrà essere reperibile telefonicamente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria (vedasi fabbisogni di lotto).

Il responsabile della commessa:

- si rapporta per l'attività oggetto del presente capitolato con il referente per l'esecuzione nominato dall'Azienda oppure con un suo delegato;
- è il referente della ditta nei confronti dell'Azienda per il regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato;
- deve segnalare tempestivamente all'Azienda appaltante qualsiasi problema inerente il servizio e si rapporta con il personale addetto alla verifica dell'attività stessa;
- vigila sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
- è responsabile per il corretto, puntuale e completo svolgimento del servizio previsto;
- gestisce gli eventuali reclami per disservizi provenienti dall'Azienda;
- è responsabile del comportamento degli operatori impiegati nel servizio;
- risponde delle verifiche relative ai controlli di qualità e funzionalità del servizio.

In caso di sostituzione del responsabile della commessa nel corso della vigenza della Convenzione e di ciascun Contratto derivato, la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente darne comunicazione ad ARCS e a ciascun Ente inviando congiuntamente i riferimenti del responsabile proposto in sostituzione.

Si rimanda ai singoli lotti per l'eventuale richiesta di un referente in loco e la declinazione dei relativi compiti.

9.4 Osservanza delle norme di sicurezza

La ditta dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal 26 del D.lgs. n. 81/08 e, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

La Ditta dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Ai fini della redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i per le valutazioni dei rischi interferenziali specifici al presente capitolato, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., effettuando la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e adottando le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi, rendendone edotti i lavoratori. La ditta aggiudicataria, in base alla valutazione del rischio effettivo e secondo quanto previsto nel DUVRI generico, dovrà fornire i dispositivi di protezione individuale e la divisa di riconoscimento per i propri operatori, con possibilità di identificazione dei singoli individui.

Qualora durante le operazioni di raccolta insorgessero situazioni di emergenza connesse all'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato (sversamenti accidentali, ecc.), il Fornitore dovrà intervenire con proprie attrezzature e specifici prodotti antinquinamento (assorbitori, recuperatori, ecc.), nonché con personale addestrato per fronteggiare tali situazioni, al fine di minimizzare danni all'ambiente ed alle persone e ripristinare le condizioni di sicurezza.

La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Ente, almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio:

- **Documento Di Valutazione Dei Rischi/Piano Operativo di Sicurezza** relativo alle attività svolte nell'ambito del servizio oggetto del contratto, che dovrà essere sottoposto al parere della competente struttura in materia al fine del necessario coordinamento con il Documento di valutazione dei rischi redatto dall'Ente. Il personale addetto alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, che dovrà essere presente in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio, dovrà essere adeguatamente e periodicamente formato in merito alle attività che sarà chiamato a svolgere in caso di emergenza secondo i programmi previsti nel D.M. 10/03/1998 in funzione del rischio specifico dell'attività. La ditta aggiudicataria fornirà all'Ente interessato copia degli attestati di frequenza del personale ai predetti corsi di formazione.
- **nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.**

Sarà onere della ditta aggiudicataria la redazione e l'aggiornamento del Piano di emergenza e di evacuazione e degli schemi sinottici con l'indicazione del responsabile dell'attività e del personale addetto alle emergenze e al primo soccorso.

10.CONTROLLI DI QUANTITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad erogare le prestazioni ed i servizi oggetto del presente appalto con piena assunzione di responsabilità sui risultati, sulle attività e sui processi funzionali all'erogazione delle prestazioni stesse, secondo le modalità e le richieste previste dalla documentazione di gara.

Gli Enti del SSR, per mezzo dei loro incaricati ed eventualmente in presenza del responsabile della commessa, potranno eseguire accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso sulle modalità operative di esecuzione del servizio, sulla qualità delle prestazioni, sui mezzi ed attrezzature impiegati. Ai fini di cui sopra verrà utilizzata apposita check list, di cui si fornisce di seguito un esempio.

CONTROLLO SMALTIMENTO RIFIUTI		
Data	Struttura	Controllo programmato

	Si	No	Non verificato	Note
SERVIZIO DI FORNITURA DEI CONTENITORI:				
La fornitura dei contenitori è concordata con il Referente delle singole strutture operative?	SI	NO		
La tipologia dei contenitori è quella richiesta dei referenti e prevista in capitolato?	SI	NO		
La fornitura è garantita entro 12 h dalla richiesta in casi di urgenza?	SI	NO		
La fornitura è regolare, costante e prevede una scorta adeguata?	SI	NO		
È periodicamente reintegrata in autonomia dalla ditta?	SI	NO		
PESATURA DEL RIFIUTO PRIMA DEL TRASPORTO				
Il sistema di pesatura è tarato o verificato prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari?	SI	NO		
La taratura o verifica è documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente dell'Azienda?	SI	NO		
Viene sempre emesso lo scontrino di pesatura con la prima copia del formulario?	SI	NO		
RILEVAZIONE RADIOATTIVITA' PRIMA DEL TRASPORTO				
Esiste un adeguato sistema rilevamento radioattività nei singoli punti di prelievo?	SI	NO		
La taratura e verifica del funzionamento è documentata?	SI	NO		
La rilevazione avviene sul singolo contenitore?	SI	NO		
Interventi di ripristino dovuti a sversamenti accidentali: sono state fornite le schede ADR quando insorgano situazioni di emergenza?	SI	NO		
RACCOLTA DEI RIFIUTI DAI DEPOSITI TEMPORANEI E TRASPORTO ESTERNO (NORMATIVA ADR)				
Gli orari e le frequenze dei ritiri sono stati concordati?	SI	NO		
I ritiri sono assicurati anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività?	SI	NO		
I mezzi, le relative autorizzazioni ed il personale operativo sono stati comunicati all'Azienda (comprese eventuali variazioni)?	SI	NO		
La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi è effettuata con regolarità secondo la procedura stabilita?	SI	NO		
Il caricamento dei contenitori sugli automezzi è effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita dei rifiuti?	SI	NO		
Il personale impiegato nell'erogazione dei Servizi ha un idoneo abbigliamento, cartellino di riconoscimento e ogni dispositivo di protezione individuale necessario?	SI	NO		
CONFERIMENTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI				
I conferimenti sono destinati ad impianti di stoccaggio D15 o R13?	SI	NO		

Se SI, è presente l'attestazione dell'effettiva conclusione del servizio per ogni singolo conferimento con dichiarazione di avvenuto trattamento finale da parte dell'impianto di destinazione?	SI	NO		
FORMULARI				
I Formulari sono redatti in modo corretto?	SI	NO		
La consegna della seconda copia del FIR avviene entro i termini di legge?	SI	NO		
FATTURAZIONE PAGAMENTI				
Il corrispettivo del servizio di raccolta e trasporto è determinato in funzione del peso netto dei rifiuti (distinti per codice EER) raccolti nel mese di riferimento?	SI	NO		
TRASMISSIONE DATI PER MUD ETC...				
Le singole richieste dell'Ente sono state evase?	SI	NO		
FIRMA RILEVATORE				

Si precisa che si tratta di un facsimile di check list, che dovrà poi essere necessariamente adattato all'offerta tecnica dell'OE che risulterà aggiudicatario, al fine di consentire un concreto e doveroso controllo da parte dell'Ente tra quanto proposto dall'offerente in sede di gara e quanto effettivamente da lui fornito in corso di esecuzione contrattuale.

Le Aziende si riservano altresì il diritto di effettuare a campione una pesatura di controllo, anche presso la pesa pubblica, senza alcun preavviso al fornitore, nonché di svolgere in qualsiasi momento controlli sulle pesate già effettuate.

Tutte le contestazioni di inadempimenti, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il responsabile della commessa si intenderanno fatte direttamente alla ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i mezzi e tutte le informazioni necessarie alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo.

Dell'esito degli accertamenti e controlli effettuati sarà redatto verbale, che potrà essere utilizzato dalle singole Aziende per gli eventuali provvedimenti e determinazioni di competenza.

11.DETERMINAZIONE DEL PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il costo del servizio per singolo rifiuto (secondo l'unità di misura kg/lt) si intende onnicomprensivo di tutti i servizi espressi nel presente Capitolato speciale e negli allegati (allegato lotto, scheda fabbisogni, specifiche IT), compresa la fornitura dei contenitori per rifiuti.

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture o data collaudo e/o verifica conformità. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende che hanno emesso il "Contratto derivato" e che rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

La fatturazione dovrà:

- essere mensile;
- pervenire all'Azienda entro i primi 20 giorni del mese successivo;
- essere accompagnata da un report riportante il dettaglio dell'attività espletata nel mese di riferimento ed ogni altra eventuale informazione richiesta dalle singole aziende.

Eventuali ulteriori modalità relative alla fatturazione saranno concordate tra la ditta aggiudicataria e l'azienda contraente.

La contabilizzazione dei servizi erogati dovrà fare riferimento ai FIR (art. 9) rilasciati nel periodo considerato.

Nello specifico, dovranno essere evidenziati:

- Il numero e la data del FIR
- L'unità locale per la quale è stato emesso il FIR
- Il peso dei rifiuti ritirati (al netto del peso dei contenitori)
- Eventuali annotazioni

L'importo dovuto può essere decrementato in base alle trattenute sul corrispettivo determinate dall'applicazione delle penali di cui allo schema di convenzione.